D.D.G. n° 898 **del** 12.6.2026

Oggetto: **Ditta ECOFACE INDUSTRY SRL -** Partita IVA 02183530845 - con sede legale in Campobello di Licata (AG), in Via Vittorio Emanuele n.135 ed impianto sito nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara (AG) censito al Fg.n.87, p.lla n. 633 del Comune di Aragona (AG).
Modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi dell'Art. ***208*** *del D.lgs n152/06 e ss.mm.ii. di un impianto esistente di selezione, recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi autorizzato con DDS n. 150 25/02/2019, così come modificato dal DDG n.639 del 27/06/2023, per ampliare le superfici di stoccaggio, mediante annessione di nuova particella, n.827 del Fg.n.195 ricadente nel territorio del Comune di Agrigento, inserimento di un aspiratore della frazione leggera, inserimento di una seconda pesa ed aumento delle quantità giornaliere e di stoccaggio in contemporanea senza modificare la potenzialità massima annua,al fine di svolgere operazioni R3-R12-R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs.152/2006;*

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. del 26/10/1962, n.642 e ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'imposta di bollo";
Vista la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*";
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137.II.2012 del 19/09/2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
Visto il D.P.R. del 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii., testo unico in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Decreto Ministeriale 05/02/1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
Vista l'Ordinanza Commissariale 07/12/2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
Vista l'Ordinanza Commissariale n.2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
Visto il D.lgs. 42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137";*
Vista la delibera del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16/07/1999, e ss. mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 81 del 09/04/2008, e ss. mm.ii, recante "*Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
Vista la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", che ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
Visto il D.M. 17/12/2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
Vista la Legge regionale n.9 del 08/04/2010, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
Visto il D.P.R. n.151 del 01/08/2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*";
Visto il D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "*Codice Antimafia*", e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 novembre 2012;
Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31/07/2012 n.81 con la quale è stato approvato il

"*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*";

Visto il D.lgs.33 del 14/03/2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Vista la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28/05/2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*" dell'11 luglio 2012;

Vista la L. n.68 del 22/5/2015, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

Visto il D.P. 21/04/2017, n. 10 "*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*";

Visto il d.lgs.104 del 16/06/2017, "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 /07/2015, n.114*";

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

Vista la L.R. n.7 del 21/05/2019, sui procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

Visto il D.P.Reg. del 27/06/2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17/07/2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della L.R. 3.2016;

Visto il D.M. n.188 del 22/09/2020 recante "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (21G00011)*";

Visto il D.lgs.116 del 03/09/2020, "*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

Visto il D.P.Reg. n.8 del 12/03/2021, "*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia*";

Visto il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

Visto il D.P.Reg. del 05/04/2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, ai sensi dell'art.13 co.3 della l.r. 3/2016;

Visto il D.D.G.180/2024 recante "*Procedure per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, ai sensi degli artt.208 e 211 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (linee guida applicative per la presentazione delle istanze)*" ;

Visto il P.T.P.C.T. - Aggiornamento 2022-2024 al vigente "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", adottato con D.P.R. n. 517/GAB del 07/3/2022;

Visto il D.D.G. n. 1251 del 12/10/2023 con il quale il Dirigente Delegato del DRAR ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6, "Autorizzazione Rifiuti", all'ing. Francesco Arini;

Vista la nota prot. n. 51138 del 16.11.2023 con cui viene comunicato che l'Ing. Francesco Arini ha regolarmente preso servizio presso lo scrivente dipartimento in data 16/11/2023;

Visto il D.D.G. n. 2217 del 22/12/2025, approvazione dell'atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 "Autorizzazioni rifiuti" del DRAR fino al 31/03/2026;

Visto il D.D.G. n.487 del 26/03/2026, approvazione dell'atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Francesco Arini quale dirigente del Servizio 6 "Autorizzazioni rifiuti" del DRAR a far data dal 01/04/2026 per la durata di tre mesi e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, come da Deliberazione della Giunta regionale n. 104/2026 sopra citata, ;

Visto il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Visto il D.A. n.**408/GAB** del 20/09/2018 con cui, a seguito di parere n.215/2018 della CTS, si dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni del progetto presentato dalla ditta Ecoface Industry Srl relativo ad un impianto di selezione automatizzata di rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13), scambio (R12) e recupero (R3) da realizzare nell'area industriale del Comune di Aragona (AG) al foglio n.87, p.lla n.633;

Vista la nota prot. n.**602** del 15/01/2019, pratica n.13105, assunta al prot./DRAR n.**1979** del **16/01/2019**, con cui il Comando Prov.le dei **VVF** di Agrigento, relativamente all'attività **44.3.C** di cui all'All. I al DPR 151/2011, esprime parere favorevole al progetto con condizioni tra cui quella relativa al divieto di depositare materiale all'esterno e quella relativa ai quantitativi di materiale in deposito e/o in lavorazione all'interno della struttura

che non devono superare i seguenti quantitativi dichiarati in progetto:
- plastica 4 tonn;
- metalli 2,5 tonn;
- carta e cartone 1,0 tonn;
- scarto lavorazione 1,0 tonn;

Visto il D.D.S. n. **150** del 25/02/2019, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio 7 "Autorizzazioni Impianti gestione rifiuti-A.I.A." del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, il progetto presentato dalla Ditta Ecoface Industry s.r.l., con sede legale in Campobello di Licata (AG) – via Vittorio Emanuele 135, relativo ad un impianto di selezione automatizzata di rifiuti non pericolosi da attuare tramite le operazioni di messa in riserva (R13), scambio (R12) e recupero (R3) di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, nell'area sita in Aragona (AG), Zona ASI Aragona-Favara, identificato al foglio di mappa n.87, p.lla n. 633, con contestuale autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio per la seguente tipologia di rifiuti:

EER	Descrizione	Operazioni		
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	**R3**	**R12**	**R13**
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	**R3**		**R13**
15 01 02	Imballaggi di plastica	**R3**	**R12**	**R13**
15 01 04	Imballaggi metallici		**R12**	**R13**
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	**R3**		**R13**
15 01 06	Imballaggi in materiali misti		**R12**	**R13**
15 01 07	Imballaggi in vetro		**R12**	**R13**
17 02 02	vetro		**R12**	**R13**
17 02 03	plastica	**R3**	**R12**	**R13**
17 04 05	Ferro e acciaio		**R12**	**R13**
19 12 01	Carta e cartone	**R3**		**R13**
19 12 02	Metalli ferrosi		**R12**	**R13**
19 12 03	Metalli non ferrosi		**R12**	**R13**
19 12 04	Plastica e gomma	**R3**	**R12**	**R13**
19 12 05	Vetro		**R12**	**R13**
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR:combustibile derivato da rifiuti)		**R12**	**R13**
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti; diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		**R12**	**R13**
20 01 01	Carta e cartone	**R3**		**R13**
20 01 02	Vetro		**R12**	**R13**
20 01 39	Plastica	**R3**	**R12**	**R13**
20 01 40	Metalli		**R12**	**R13**

e per la seguente potenzialità:
- potenzialità massima di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazioni R12 ed R13:
 30.000 tonn/anno potenzialità annua
 100 tonn potenzialità giornaliera
- potenzialità massima di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero R3:
 2.000 tonn/anno

e per una superficie totale di stoccaggio pari a 3.530 mq, così strutturata:
- mq 250,00 stoccaggio materiale da destinare in discarica (EER 19 12 12) per un totale di 600 tonn;
- mq 75,00 stoccaggio di materiale ferroso e non ferroso, per un totale di 100 tonn;
- mq 75,00 stoccaggio di materiale cartaceo, per un totale di 150 tonn;
- mq 30,00 stoccaggio di materiale vetroso sfuso
- mq 3.100,00 stoccaggio di materiale plastico, per un totale di **2.650,00** tonn;

e per una capacità complessiva di **stoccaggio in contemporanea** di rifiuti non pericolosi pari a **3.500,00** tonn;

Vista la nota prot/DRAR n.**48995** del **04/12/2020** con cui è stata approvata la polizza fidejussoria n.96/178496831 del 09/11/2020, emessa dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., così come adeguata dall'Appendice n.1 del 19/11/2020, valida dal 09/11/2020 al 25/02/2031, per un importo massimo garantito pari a € 587.940,00, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni autorizzate con il DDS n.150 del 25/02/2019;

Vista la nota prot/DRAR n.**32234** del **21/08/2021** con cui la ditta **Ecoface Industry** s.r.l., chiede, per le

autorizzazioni di cui è titolare, l'adeguamento al D.M. **188** del **22/09/2020** recante "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

Vista la nota prot/DRAR n.**22633** del **11/05/2023** con cui la ditta **Ecoface Industry** s.r.l., formalizza richiesta di modifica dell'autorizzazione consistente in:
- aumento dei quantitativi annui autorizzati da gestire con le operazioni R12 ed R13 nell'ordine del 10%
- aumento dei quantitativi giornalieri in trattamento da 100 a 150 tonnellate
- integrazione di macchinari della stessa tipologia già autorizzata al fine di migliorare la qualità della selezione delle plastiche e ridurre gli scarti di lavorazione.

A corredo dell'istanza la ditta allega la seguente documentazione:
- *Relazione tecnica;*
- *Dichiarazione assenza vincoli;*
- *Lettera incarico professionale;*
- *Documento d'identità Legale rappresentante;*
- *Iscrizione White List;*
- *Layout macchinari esistente con modifica;*
- *Layout nuova linea esterna riduzione scarti;*

Visto il D.D.G. n.**639** del **27/06/2023** con cui vengono ritenute non sostanziali ed autorizzate le modifiche proposte dalla ditta di cui alle note precedenti ed il DDS n.150 del 25/02/2019 viene così modificato:
- potenzialità massima di rifiuti non pericolosi da sottoporre ad operazioni R12 ed R13:

33.000 tonn/anno potenzialità annua
150 tonn potenzialità giornaliera

- potenzialità massima di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero R3:

2.000 tonn/anno

E', altresì, approvata la rimodulazione dei layout dei settori ricettivi e lavorativi così come illustrati negli Elaborati:
- "Layout macchinari esistente con modifica: Revamping del ciclo di selezione dei polimeri Rev. 01" del 27/04/2022;
- "Layout nuova linea esterna riduzione scarti: Linea di valorizzazione del Plasmix fine. Rev. 00" del 07/02/2022.

E' approvato, per l'impianto in esercizio, l'adeguamento al **D.M.** 22 settembre 2020, n. **188** "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone*".
Restano invariati i codici dei rifiuti ammessi in ingresso all'impianto, la capacità di stoccaggio in contemporanea pari a **3.500** tonn, e la data di scadenza dell'autorizzazione, fissata al **25/02/2029**.

Vista la nota prot./DRAR n.**41643** del 14/09/2023 con cui la Società **Ecoface Industry srl** chiede la cancellazione delle prescrizioni nn. 8,17,21,45,46,47,48,50,53,54, di cui all'art.4 del DDS n.150 del 25/02/2019, trasmettendo relazione con apportate le motivazioni di tale richiesta;

Vista la nota acquisita al prot. DRAR n. **6682** del **05/02/2024** con cui la Società **Ecoface Industry srl** ha presentato istanza di ***modifica sostanziale*** dell'impianto autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. con DDS n.150 del 25/02/2019, così come modificato dal DDG n.639 del 27/06/2023, di selezione, recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi con svolgimento delle operazioni R3-R12-R13 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, allegando la seguente documentazione:
- *Inquadramento territoriale;*
- *Rete idranti esterna;*
- *Planimetria acque meteoriche;*
- *Relazione Tecnica;*
- *Relazione Tecnica acque;*
- *Stato di progetto;*
- *Stato di fatto;*
- *Certificato di iscrizione alla CC.II.AA. di Agrigento della Ecoface Industry SRL;*
- *Dichiarazione sostitutiva assenza vincoli di parentela con l'Amm.ne;*
- *Visura ordinaria CC.II.AA. della Ecoface Industry SRL del 24/01/2024;*
- *Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio;*
- *Planimetria delle acque meteoriche;*
- *Relazione Geologica esecutiva;*
- *Manuale gruppo depolverizzazione CBF200;*
- *Contratto tra la Ecoface Industry Srl ed il Responsabile Tecnico;*
- *Relazione Tecnica impianto di trattamento aria;*
- *Iscrizione alla White List della prefettura di Agrigento-prot. 0044526 del 01/07/2022 con scadenza al 27/03/2023;*

- Documento di identità dell'Amm.re della Ecoface Industry Srl con scadenza al 06/10/2027;
- Modulo IF1: istanza di modifica sostanziale;
Le modifiche per cui si inoltra la predetta istanza consistono in :
1. integrazione di un aspiratore del film leggero in plastica, utile a recuperare maggiore quantità di materiale filmoso, nonché a migliorare la qualità delle operazioni di selezione;
2. ampliamento delle aree di stoccaggio, mediante annessione di una nuova particella, limitrofa a quella sede dell'impianto e ricadente nel territorio del Comune di Agrigento al Fg. n. 195, p.lla n. 827, senza aumento delle quantità di stoccaggio in contemporanea già autorizzate con il provvedimento vigente;
La particella catastale in cui ha sede l'impianto, così come autorizzato dal DDS n.150 del 25/02/2019, è la particella n.633 del Fg. n.87 con estensione di circa 8.000 mq ricadente nel territorio del Comune di Aragona, mentre la particella limitrofa di cui si chiede l'annessione per l'ampliamento delle aree di stoccaggio è la particella n. 827 del Fg. n.195 con estensione di circa 8.000 mq, ricadente nel territorio del Comune di Agrigento e con un ampliamento di circa il 100% della superficie autorizzata;

Vista la nota prot./DRAR n. **52377** del **18/12/2024** con cui la ditta **Ecoface Industry Srl** trasmette "*comunicazione delle modifiche degli assetti proprietari della società Ecoface Industry srl*" allegando:
- Modello comunicazione modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali trasmessa alla prefettura di Agrigento dal quale si evince che il socio unico della Ecoface Industry Srl è la società G.I.V. INVESTIMENTI SRL (P.iva 03111280842) i cui soci di detta società sono:

- La Rocca Calogero	12%
- La Rocca Maria Ilaria	5%
- La Rocca Valerio	9%
- I-Investment srl (P.iva 03102710849) socio unico La Rocca Maria Ilaria	10%
- LRV srl (P.iva 03102930843) socio unico La Rocca Valerio	26%
- Dalia srl (P.iva 03102760844) socio unico La Rocca Calogero	38%;

- Visura camerale della della Ecoface Industry srl;
- Visura camerale della della I-Investment srl srl;
- Visura camerale della della LRV srl;
- Visura camerale della della Dalia srl;
- Perizia giurata di stima del valore aziendale della società Ecoface Industry Srl (allegato A);
- Statuto della società G.I.V. INVESTIMENTI SRL;
- Verbale di Assemblea della società G.I.V. INVESTIMENTI SRL del 22/11/2024 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo il 04/12/2024 al n.39488;

Preso atto che con nota acquisita al prot. D.R.A. al n. **2148** del **14/01/2025**, perfezionata in data 30/01/2025 (prot. D.R.A. n. 5462), la Società **Ecoface Industry srl**, ha inoltrato, tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali, istanza di valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le modifiche sopra descritte di cui all'istanza prot./DRAR n. **6682** del **05/02/2024**;

Vista la nota prot. D.R.A. n. **5867** del **31/01/2025**, acquisita al prot./DRAR n. 4126 del 31/01/2025, con cui il D.A.R. comunica la procedibilità della istanza di cui al punto precedente e l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento come di seguito indicato:
- nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* https://si-vvi.regione.sicilia.it /viavas - Codice Procedura **3646**) ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- nella Sezione Gestione del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it /gestione - Codice Procedura **3646**) con valenza di formale trasmissione al Nucleo di coordinamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ai sensi del decreto A.R.T.A. n. 194/Gab del 31/05/2023, ai fini del rilascio del parere di competenza;

Vista la nota prot./DRAR n. **31607** del 22/08/2025 con cui la Società **Ecoface Industry srl** reitera la richiesta già inoltrata con nota prot. n.41643 del 14/09/2023, di cassazione di alcune prescrizioni impartite con il DDS n.150 del 25/02/2019;

Vista la nota prot./DRAR n. **49629** del **09/12/2025** con cui lo **scrivente Ufficio**, ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta con la nota prot/DRAR n.6682 del 05/02/2024, convoca la **conferenza dei servizi** in modalità asincrona invitando, a tal fine, la ditta a trasmettere a tutti gli Enti in indirizzo alla nota medesima, le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

Visto il D.D.G. n.**1936** del 15/12/2025 del **Dipartimento dell'Ambiente** con cui si dispone l'esclusione ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., delle modifiche proposte al progetto denominato "*Modifiche all'impianto di selezione e recupero rifiuti non pericolosi sito in zona industriale Aragona-Favara (AG)"* – Classifica AG003_RIF3646- Codice procedura 3646 – proponente Ecoface Industry s.r.l. – dalle procedure ambientali di cui alla parte seconda Titolo III del FD.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Visto il **Parere** della **Commissione C.T.S. n. 815 del 17/11/2025,** che costituisce parte integrante del precedente provvedimento, con cui si ritiene che il progetto di modifica nell'impianto in forza alla ditta Ecoface Industry srl sito in zona industriale Aragona-Favara (AG), autorizzato con D.D.S. n.150 del 25/02/2019 e D.D.G. n.639

del 27/06/2023 di cui al procedimento di valutazione preliminare ex art.6 comma 9 bis del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., rientra nella fattispecie di modifica non sostanziale pertanto ***non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.***

Le modifiche, nello specifico, sono costituite da:

- integrazione di un aspiratore del film leggero in plastica, utile a recuperare maggiore quantità di materiale filmoso riciclabile, non chè a migliorare la qualità delle operazioni di selezione;

- ampliamento delle aree di stoccaggio, senza aumento delle quantità di stoccaggio in contemporanea in lotto adiacente;

Vista la nota prot/DRAR n. **51906** del 24/12/2025 con la quale la ditta **Ecoface Industry srl** , in riscontro alle richieste avanzate da codesto Ufficio con la sopra richiamata CdS, trasmette allo scrivente Ufficio la seguente documentazione integrativa:

A) Relazione di riscontro/chiarimento

B) Elaborati di progetto:

1) Relazione Tecnica Illustrativa – rev- dicembre 2025;
2) Planimetria in ampliamento con aree di stoccaggio - rev.1 - dicembre 2025;
3) Relazione di dimensionamento sistema di trattamento acque di prima pioggia - rev.1 - dicembre 2025;
4) Schema raccolta acque dell'ampliamento- rev.1 - dicembre 2025;

C) Elaborati di progetto antincendio

TAV V1 RELAZIONE PREV INC ECOFACE Rev1;
TAV V2 Planimetria di progetto generale quota 0;
TAV V3 Planimetria di progetto generale interno capannone piano quota 3,76 m;
TAV V4 Planimetria Layout distanze di separazione;
TAV V5 Planimetria Layout delle vie di esodo e di emergenza QUOTA 0;
TAV V6 Planimetria Layout delle vie di esodo e di emergenza - interno capannone piano quota 3,76m;
TAV V7 Planimetria Layout delle rilevatori fumo e calore;
TAV V8 Planimetria Layout Rete Idranti;
TAV V9 Relazione rete idranti parte ampliamento;

D) Titolo di proprietà;

E) Scheda tecnica pesa a ponte;

F) Scheda tecnica disoleatore ipc7200;

G) Richiesta di interesse a permanere nell'elenco delle imprese non soggette infiltrazione mafiosa trasmessa alla prefettura (gennaio 2025);

H) Visura camerale società G.I.V. investimenti srl.;

Vista la scheda tecnica della nuova pesa a ponte modulare 14x3 marca Soc.Coop Bilanciai Mod. SBP/IM SB collegato con terminale elettronico FLYNET 50 DIGITALE in ABS da collocare nel lotto oggetto di ampliamento, in prossimità dell'ingresso al lotto medesimo e come indicato nella planimetria dello stato di progetto (TAV R4 *Planimetria in ampliamento con aree di stoccaggio – rev.3 – maggio 2026*) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'elaborato grafico denominato "*Schema raccolta acque dell'ampliamento- rev.1 - dicembre 2025*", allegato alla nota prot./DRAR n.51906 del 24/12/2025, in cui è rappresentato il sistema di captazione delle acque meteoriche nell'area di ampliamento ed il loro convogliamento al trattamento prima dell'immissione nel recettore finale costituito dalla rete consortile di smaltimento dell'agglomerato industriale in cui insiste il lotto, indicata nella "Strada Provinciale 15C";

Visto il Decreto di Trasferimento del 08/03/2022 della particella oggetto dell'ampliamento con cui il Tribunale di Agrigento, Ufficio esecuzioni immobiliari, trasferisce alla società Ecoface Industry srl il seguente immobile di proprietà della società esecutata CER Consorzio edilizio Residenziale srl con sede in Favara (AG), Z.I. , sottoposta ad esecuzione con l'indicato pignoramento e di seguito individuato: lotto censito al NCEU del Comune di Agrigento al Fg.n.195, p.lla n.827;

Vista la nota prot.n. 24342/2025 del **24/12/2025** dell'**IRSAP**, Ufficio periferico di Agrigento, acquisita al prot./DRAR n.**51946** del 24/12/2025 con cui, il predetto Ente, con riferimento alla conferenza dei servizi di cui al prot./DRAR n. 49629 del 09/12/2025, comunica che, ai sensi dell'art.27 del vigente regolamento per gli insediamenti produttivi negli agglomerati industriali gestiti dall'IRSAP si chiede la trasmissione della ricevuta del versamento della somma relativa agli oneri istruttori e che in difetto di tale regolarizzazione da parte della ditta interessata ***nessun parere potrà essere rilasciato dallo scrivente Ufficio***;

Vista la nota prot. n. 6312 del 30/12/2025 acquisita al prot./DRAR n.**52157** del **29/12/2025** con cui la **S.R.R. ATO N.4 di Agrigento**, con riferimento alle modifiche di cui alla CdS indetta con nota prot./DRAR 49629 del 09/12/2025, rileva che "*il progetto di che trattasi* ***non risulta in contrasto*** *con le previsioni della pianificazione di cui al Piano d'Ambito vigente nel territorio della SRR ATO 4 Agrigento Provincia EST*";

Vista la nota prot. n. 129 del 07/01/2026, acquisita al prot./DRAR n.**233** in pari data, con cui il Comando Prov.le dei **VVF di Agrigento**, in riscontro alla CdS indetta con nota prot. 49629 del 09/12/2025, rileva che, "*dalla*

documentazione tecnica resa disponibile, si concretizzano attività soggette al controllo dei VVF…. non coerenti ed ulteriori rispetto a quelle approvate" e che … "*essendo presenti attività rientranti tra quelle che necessitano di parere preventivo da parte dei VVF…, occorre presentare a questo Comando idonea richiesta di valutazione progetto…, al fine di ottenere il relativo parere di prevenzione incendi, preventivamente alla realizzazione delle stesse, con conseguente presentazione della SCIA antincendio prima dell'inizio delle attività ….*" e che "*pertanto, rientrando l'attività in argomento tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ex DPR 151/2011…. **questo Comando non ha gli elementi tecnici che ne possano permettere l'espressione del parere di competenza***";

Vista la nota prot./DRAR n. **1520** del 16/01/2026 con cui lo **scrivente Ufficio**, in riscontro alla nota prot. /DRAR n. 51906 del 24/12/2025, al fine di definire il procedimento in oggetto, chiede alla ditta di produrre ulteriori chiarimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione trasmessa con la nota sopra citata ed in particolare veniva richiesto di:

1. produrre copia dell'autorizzazione rilasciata da IRSAP all'utilizzo del lotto oggetto di ampliamento;
2. inoltrare copia della autorizzazione allo scarico relativa sia allo stato precedente che alle modifiche apportate con particolare riferimento allo scarico dei piazzali oggetto di ampliamento nella fognatura consortile di via SP15C;
3. chiarire le incongruenze relative ai codici delle BAIE indicati nella planimetria di progetto ed ai quantitativi di cui alla tabella riportata a pag.10 della relazione di prevenzione incendi ed eventualmente produrre gli elaborati sostitutivi recanti le modifiche;
4. chiarire le incongruenze riscontrate relativamente ai procedimenti autorizzativi necessari sotto il profilo della sicurezza antincendio e trasmettere i necessari atti amministrativi endoprocedimentali rilasciati dal Comando Prov.le dei VVF di Agrigento relativi a tutte le attività di cui all'allegato I al DPR 151/2011 indicate nella relazione antincendio, ai quantitativi in essa riportati ed agli elaborati grafici allegati di cui alla nota prot./DRAR n.51906 del 24/12/2025;
5. Le integrazioni sopra richieste dovranno essere riportate in una revisione delle relazioni tecniche e dell'elaborato grafico di progetto;

Vista la nota prot./IRSAP n. GE 2026/0001097, acquisita al prot./DRAR n.**4065** del 03/02/2026 con cui l'**IRSAP** – Ufficio periferico di Agrigento, esprime parere favorevole di competenza "*esclusivamente in relazione al progetto di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi dell'Art.208 del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii. di un impianto esistente di selezione, recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi autorizzato con DDS n.150 del 20/02/2019, per ampliare le superfici di stoccaggio mediante annessione di nuova particella (senza aumentare le quantità) e integrare alle linee di selezione un aspiratore della frazione leggera, al fine di svolgere operazioni R3-R12-R13 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06*", premettendo che "*a far data del 01/10/2025 **sono venute meno le competenze** in capo a questo Istituto **per il rilascio di autorizzazione allo scarico** in rete fognaria; giusta Determinazione del D.G. IRSAP n.229 del 05/11/2025 con la quale è stata formalizzata la presa d'atto del verbale del 01/10/2025 di trasferimento in concessione d'uso, degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione all'Ente di Governo d'Ambito e contestualmente al gestore del S.I.I., **AICA** in attuazione del D.A. n.130/GAB del 16/11/2018 e ai sensi dell'art. 172, co.6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.*"

Vista la nota prot./DRAR n. 13181 del 27/03/2026 con cui lo **scrivente Ufficio** in riscontro alla nota IRSAP n. GE 2026/0001097, sopra richiamata, trasmette all'Ente competente la documentazione agli atti per le determinazioni di competenza;

Vista la nota prot./DRAR n.**13583** del 30/03/2026 con cui la ditta **Ecoface Industry srl**, trasmette la seguente ulteriore documentazione:

A PROGETTO 2:
- TAV R4 Planimetria in ampliamento con aree di stoccaggio – rev 2 -marzo 2026;
- TAV R5 Relazione di dimensionamento sistema di trattamento acque di 1 pioggia _rev2_ marzo 2026;
- TAV R6 Schema raccolta acque dell'ampliamento_ rev 2_marzo 2026;

B PARERE E PROGETTO VVF:
- 02_TAV_V1_Relazione_di_prevenzione_incendi_REV.2;
- 03_TAV_V2_Planimetria_di_progetto_generale_compresse;
- 04_TAV_V3_Planimetria_di_progetto_generale_interno_c;
- 05_TAV_V4_Planimetria_Layout_distanze_di_separazione;
- 06_TAV_V5_Planimetria_Layout_delle_vie_di_esodo_e_di;
- 07_TAVV6P_1;
- 08_TAV_V7_Planimetria__Layout_delle_rilevatori_fumo;
- 09_TAV_V8_Planimetria_Layout_Rete_Idranti;
- 10_TAV_V9_Planimetria_Layout_Rete_Idranti__-_interno;
- 11_TAV_V11_Pianta_delle_coperture_con_fotovoltaico_c;
- ALLEGATO_Calcolo_analitico_distanza_di_separazione;

- COM-AG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0004300;
- TAV_V10_Relazione_rete_idranti;

Vista la relazione "*TAV. R5 Relazione di dimensionamento sistema di trattamento acque di prima pioggia – rev.2- marzo 2026*", allegata alla nota prot./DRAR n.**13538** del 30/03/2026, che prevede due sistemi di captazione e convogliamento di due settori distinti, l'uno, indicato nella planimetria "*TAV R6 Schema raccolta acque dell'ampliamento_ rev 2 _ marzo 2026*", come settore A, ubicato nell'area Nord del lotto oggetto di ampliamento ed esteso mq 2.150 e l'altro, indicato nella medesima planimetria , come settore B, ubicato nell'area Sud del lotto oggetto di ampliamento ed esteso mq 1.700.
Per ciascun settore è indicato un sistema di captazione con caditoie e sistema di trattamento in continuo costituito da vasche del tipo IPC7200, entrambe divise in due scomparti, disabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza. La scheda tecnica delle vasche di cui all'impianto IPC7200 è allegata alla nota prot. /DRAR n.51906 del 21/12/2025;

Vista la nota prot. **4300** del 25/03/2026 del Comando Prov.le dei **V.V.F**. **di Agrigento**, allegata alla documentazione trasmessa dalla ditta con la nota di cui al punto precedente, con cui si esprime parere favorevole con prescrizioni relativamente all'impianto sito in Zona Asi del Comune di Aragona (AG) in testa alla ditta Ecoface Industry Srl, Pratica/VVF n. 13105 in cui si svolgono le seguenti attività di cui all'allegato I al DPR 151/2011: 44.3.C – 10.1B – 34.1.B;

Vista la nota prot. n. **20393** del 01/04/2026 , con cui l'**A.I.C.A.** di Agrigento trasmette parere ***preventivo*** favorevole di competenza al progetto "*di ampliamento delle superfici di stoccaggio per la selezione ed il recupero di rifiuti non pericolosi di un impianto già in possesso di autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii*", rimandando alla valutazione del Comune di competenza per il rilascio del provvedimento Autorizzativo;

Vista la nota prot. n. **69686** del 21/04/2026, acquisita al prot./DRAR n.17073 del 22/04/2026 con cui l'**ASP-SIAV** di **Agrigento**, in riscontro alla CdS indetta con nota prot./DRAR n.49629 del 09/12/2025, esprime parere favorevole sotto l'esclusivo aspetto igienico sanitario;

Vista la nota prot. n. **30663** del 29/04/2026, acquisita al prot/DRAR n 18196 del 29/04/2026, con cui il **Comune di Agrigento**, in riscontro alla nota prot./DRAR n.13181 del 27/03/2026, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, in relazione agli scarichi di acque reflue civili recapitanti in pubblica fognatura, nonché al sistema di gestione e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento;

Vista la nota prot/DRAR n. **18374** del 30/04/2026 con cui lo **scrivente Ufficio** trasmette alla ditta la seguente documentazione:
- schema di decreto per eventuali osservazioni e segnalazioni da parte della Ditta;
- patto di integrità da restituire debitamente firmato digitalmente;
- richiesta di assolvimento della tassa di concessione governativa;

Vista la nota prot/DRAR n. **19689** del 11/05/2026 con cui la ditta **Ecoface Industry srl**, in riscontro alla nota prot./DRAR n.18374 del 30/04/2026, trasmette la seguente documentazione integrativa:
- Relazione tecnica di riscontro con elencate le segnalazioni ed integrazioni con motivazioni allo schema di decreto;
- Scheda tecnica della pesa;
- Scheda tecnica della rete metallica rombi mm 3,0 maglia 50x50mm;
- TAV R4 Planimetria in ampliamento con aree di stoccaggio_rev.3_maggio 2026;
- TAV R5 Relazione di dimensionamento sistema di trattamento acque di prima pioggia rev.3- maggio 2026 in sostituzione della TAV R5 Relazione di dimensionamento sistema di trattamento acque di prima pioggia rev.2- marzo 2026;
- Scheda tecnica dell'impianto IPPC150 di trattamento acque di prima pioggia in sostituzione della precedente IPC7200;
- Patto di integrità firmato olograficamente e non digitalmente;

Visti i contenuti della relazione tecnica di riscontro di cui alla nota precedente nella quale la ditta attesta che:
- "*lasciando invariati i principi idraulici e le superfici di raccolta"*, si sostituiscono marca e modello dell'impianto di trattamento in continuo delle acque di dilavamento delle aree oggetto di ampliamento inserendo, nello specifico, in sostituzione dei due impianti denominati IPC7200 di cui alla nota prot./DRAR n**13538** del 30/03/2026, n.2 impianti di trattamento del *"tipo IPPC150, "correttamente dimensionati per una portata di progetto pari a 15 lt/sec, con un volume utile totale di 8.000 litri, una capacità massima di raccolta sabbie di 2.855 litri e uno stoccaggio oli di 600 litri"*;

Viste le richieste inoltrate dalla ditta con nota Prot./DRAR n. 19689 ed inserite nella Relazione tecnica di riscontro con cui si richiedono, inoltre, gli aumenti della quantità giornaliera dei rifiuti da 150 tonn/giorno a 200 tonn/giorno e della quantità di stoccaggio in contemporanea da 3.500 tonn a 3.800 tonn, lasciando invariati i quantitativi massimi annui fissati in 33.000 tonn/anno per le operazioni R12/R13 e 2.000 tonn/anno per l'operazione R3;

Viste le motivazioni addotte dalla ditta, relativamente all'aumento della quantità giornaliera, di cui alla precedente relazione tecnica di riscontro, riconducibili *all'esigenza di far fronte a conferimenti non uniformemente distribuiti nel tempo da parte di enti pubblici e soggetti afferenti ai consorzi di filiera, che possono determinare, in specifiche giornate, un afflusso contemporaneo di rifiuti tale da comportare il raggiungimento di quantitativi fino a 200 tonnellate/giorno, a fronte di giornate con conferimenti significativamente inferiori rispetto al limite attualmente autorizzato*;

Viste le motivazioni addotte dalla ditta, relativamente all'aumento della capacità di stoccaggio in contemporanea, inferiore al 10% della quantità di stoccaggio autorizzata, di cui alla precedente relazione di riscontro, riconducibili all'aggiornamento dei calcoli relativi a tutte le aree di stoccaggio in baia come risulta dalla planimetria allegata denominata "*TAV.R4 Planimetria in ampliamento con aree di stoccaggio rev.3 – maggio 2026*" e la tabella di cui all'art.4 del presente provvedimento, entrambe allegate alla nota prot./DRAR n.19689 del 11/05/2026;

Visto quanto asserito dalla ditta nella relazione di riscontro di cui alla nota prot./DRAR n.19689 del 11/05/2026, relativamente all'aumento dei quantitativi di stoccaggio in contemporanea, che testualmente recita: "*si sottolinea che la capacità di stoccaggio così come configurata nella presente modifica è stata valutata positivamente nel parere preventivo dei Vigili del Fuoco*";

Vista la relazione di riscontro di cui alla nota prot/DRAR n. **19689** del 11/05/2026 con cui la ditta **Ecoface Industry srl**, relativamente alla richiesta della cassazione delle prescrizioni nn. 8,17,21,45,46,47,48,52,53 e 54 di cui all'art.4 del DDS n.150 del 25/02/2019, già espressa con nota prot/DRAR n.41643 del 14/09/2023 e successivamente con nota prot./DRAR n.31607 del 22/08/2025, attesta che "*l'attività autorizzata consiste esclusivamente nella selezione automatica di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi in plastica. Tale ciclo tecnologico di cernita e separazione non prevede, in nessuna delle sue fasi, lavorazioni di frantumazione, macinazione o vagliatura meccanica di materiali inerti o polverulenti. (...) All'interno del sito non sono presenti aree di circolazione pavimentate in misto granulometrico stabilizzato (comunemente associate alla produzione di polveri da traffico veicolare pesante su piazzali sterrati), in quanto tutte le aree di transito e stoccaggio sono adeguatamente impermeabilizzate e pavimentate. L'assenza di fasi di frantumazione dei materiali esclude a monte la necessità di monitorare o applicare misure di mitigazione tipiche di altre tipologie di impianti di trattamento rifiuti (come quelli da demolizione o trattamento inerti)";*

Vista la nota prot./DRAR n. **20866** del 19/05/2026 con cui lo **scrivente Ufficio**, valutati i contenuti delle integrazioni prodotte dalla ditta e trasmesse con nota prot./DRAR n. 19689 del 11/05/2026, ritiene che la presenza di un punto di emissioni convogliate in atmosfera, denominato E1, a servizio del nuovo impianto di aspirazione e trattamento aria, debba , ai sensi dell'art.269 della parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., acquisire specifico parere tecnico dall'autorità competente;

Vista la nota prot./DRAR n.**21302** del 21/05/2026 con cui la ditta **Ecoface Industry Srl**, in riscontro alla nota prot./DRAR n. 20866 del 19/05/2026 trasmette la seguente documentazione integrativa:
- Relazione tecnica di riscontro e chiarimenti;
- Relazione tecnica Impianto di trattamento aria doc.n. 122023080000-00 (Rev.00 del 19/06/23);
- Manuale gruppo depolverizzazione Md.CBF 200;
- Dichiarazione della Coparm Srl che attesta che "*con riferimento al doc. n. 122023080000-00 (Rev.00 del 19/06/23) , denominato Relazione tecnica impianto di trattamento aria vi è un errore relativamente al sito di installazione da parte della scrivente e che il sito di installazione dell'impianto ivi descritto non è Ravanusa, bensì Via Miniera Principessa, 92021 Zona Industriale Aragona-Favara (AG)";*

Visti i contenuti della Relazione dell'impianto di trattamento aria (*doc. n. 122023080000-00 - Rev.00 del 19/06/23)* dalla quale si evince che:

- l'impianto risulta costituito dai seguenti componenti e dalle seguenti caratteristiche tecniche:

- filtro a maniche;
- rete di captazione aria;
- separatore foglia;
- valvola stellare;
- aspiratore centrifugo poste a monte del filtro a maniche;
- camino di espulsione aria depolverata;

tipo	Sottostazione di filtrazione aria
Portata aria	20.000 mc/h
up. filtrante	188,40 mq
Fluido di esercizio	Aria Polverosa derivante da impianto di trattamento foglia film shopper
Velocità di attraversamento	1,74 m/1'
Perdita di carico filtro	700 Pa

- il funzionamento dell'impianto è così descritto:

L'aria viene prelevata dall'ambiente tramite due cappe (C1 – C2) posizionate, come indicato nella relazione sopra richiamata e nella planimetria denominata "TAV R4 Planimetria in ampliamento con aree di stoccaggio_rev.3_maggio 2026" allegata alla nota prot/DRAR n. 19689 del 11/05/2026, nei punti di maggior produzione di foglia film shopper, in particolare dove sono presenti salti di materiale da un trasportatore al successivo:

C1	Cappa n.1	Su nastro POS. 19 / Trasportatore di ricezione frazione 3D
C2	Cappa n.2	Su nastro POS. 311 / Trasportatore di separazione foglia

L'aria polverosa, aspirata dalle cappe, viene convogliata tramite collettore opportunamente dimensionato fino alla macchina destinata alla separazione foglia film shopper / aria polverosa, ossia il separatore foglia al quale viene immessa una portata di 20.000 mc/h.
La frazione più leggera e volatile (stracci, filamenti, foglia leggera etc.) viene a perdere la propria energia cinetica per effetto gravitazionale risalendo nel corpo dell'abbattitore e si deposita sul fondo della tramoggia.
Per migliorare l'efficacia di abbattimento, l'abbattitore è dotato di una griglia di separazione opportunamente inclinata che favorisce le migliori condizioni per la sedimentazione delle impurità più leggere.
A completamento della tramoggia di scarico, il sistema è costituito da 1 valvola stellare la cui funzione è quella di dosare lo scarico di materiali granulari, foglia o polverulenti assicurando una portata costante e la perfetta compartimentazione tra i serbatoi di ingresso e uscita.
Le polveri leggere saranno trattate dal filtro a maniche dedicato.
L' aspirazione è garantita da un aspiratore centrifugo posto a monte del filtro a maniche ed avente le seguenti caratteristiche di progetto:

Aspiratore centrifugo	Fluido da trasportare Aria polverosa
Portata riferita a 15°	20.000 mc/h
Velocità girante	1450 RPM
Pressione statica a 15°	550 mm. c.a.
Potenza installata	45 Kw

*L'impianto si completa con un **camino di espulsione aria trattata, E1,** provvisto di silenziatore all'estremità libera e bocchelli di ispezione, così come previsto dalla normativa vigente.*
È presente n°1 "spillamento" di aria destinato ad un sistema di recupero aria ed insufflazione al di sotto della cappa C3, posta sul nastro pos.09 d'alimentazione vaglio balistico; la cappa C3 (tramite soffio d'aria) ha il compito di spingere il materiale aiutando la caduta e permettendo che la stessa avvenga al centro delle pale del vaglio. La parte terminale dell'impianto è costituita dalla sottostazione filtrante a lavaggio in controcorrente studiata per l'abbattimento di polveri derivanti dalle lavorazioni industriali.
Costruita in robusto acciaio profilato e da pannelli in lamiera verniciata presso-piegata di prima scelta, la sottostazione contiene una serie di maniche disposte su file parallele, tenute tese da cestelli.
La pulizia delle maniche si ottiene con un sistema di aria compressa comandata da elettrovalvole.
Queste controllano la pressione e la qualità d'aria tramite un commutatore-temporizzatore in funzione dell'intasamento delle maniche. Le polveri così filtrate vengono successivamente raccolte e convogliate mediante una coclea ed una valvola stellare.
I dati tecnici della sottostazione, delle manichelle e dell'aspiratore sono indicati nella relazione tecnica

- Circuito dell'aria

L'impianto di captazione aria è realizzato in lamiera zincata con basso coefficiente di attrito tale da garantire basse perdite di carico. La velocità dell'aria all'interno dell'impianto è compresa tra 15 e 20 m/s. Al fine di favorire la captazione sul fronte cappa sono previste opportune reti equalizzatrici.

- Punto di campionamento

 In accordo alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017 il prelievo di un campione rappresentativo dell'intera quantità emessa dal camino, per chiamarsi tale, deve presentare nello spazio le caratteristiche fisiche e composizione omogenea in tutta la sezione del condotto, e, nel tempo, un flusso in regime stazionario (costante nel tempo).
 Al fine di assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, il punto di prelievo è ubicato su un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici.
 Il punto di prelievo è attrezzato con n°2 bocchelli di diametro interno 3 pollici filettato internamente passo gas e sporge per circa 50 mm dalla parete.
 Il punto di prelievo deve essere accessibile in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e delle norme collegate e delle prescrizioni autorizzative.

Vista la nota prot./DRAR n. **21912** del 26/05/2026, con cui lo **scrivente Ufficio** trasmette ad ARTA- Dipartimento Ambiente , Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali, gli allegati trasmessi dalla ditta allo scrivente

Ufficio con le note prot./DRAR n.19689 del 11/05/2026 e prot./DRAR n. 21302 del 21/05/2026, relativamente alle emissioni convogliate di cui al punto denominato E1, per le determinazioni di competenza; ;

Vista la nota prot.n. 42760 del 05/06/2026, del **Dipartimento dell'Ambiente**, acquisita al prot./DRAR n. **23124** del 05/06/2026, con cui il predetto Ente trasmette parere favorevole alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con prescrizioni e nel rispetto dei seguenti limiti di emissione:

P.E.	Provenienza	Portata (Nm3/h)	Inquinante	V.I.E. (mg/Nm3)	Sistema di abbattimento	Frequenza autocontrollo
E1	Cappe di captazione Foglia	20.000	polveri	10	Filtro a maniche	Annuale

Vista la nota prot./DRAR n. **23403** del 08/06/2026 con cui la ditta **Ecoface Industry srl** trasmette la seguente documentazione:
- comunicazione di rinuncia al codice EER 19 12 12 in ingresso e contestuale richiesta di cancellazione dai codici elencati in ingresso di cui all'art.3 del DDS n.150 del 25/02/2019 adducendo la seguente motivazione: il codice EER 19 12 12 **non costituisce rifiuto ammesso in ingresso** all'impianto ma esclusivamente un rifiuto prodotto in impianto a seguito delle operazioni di recupero;
- patto di integrità firmato digitalmente;
- la ricevuta del pagamento della **tassa di concessione governativa** (art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii.) pari ad € 180,76 effettuata in data 07/05/2026;

Premesso che a conclusione del procedimento istruttorio **<u>risultano pervenuti</u>** i seguenti pareri:
- **Dipartimento dell'Ambiente** con DDG n.1936 del 15/12/2025 con il quale si dispone che la modifica proposta dalla ditta Ecoface Industry Srl non deve essere assoggettata a nessuna delle procedure ambientali previste dalla parte seconda del titolo III del D.lgs 152/06;
- **CTS** con parere n 815/2025 con il quale ritiene che il progetto di cui alle modifiche oggetto di valutazione proposte dalla ditta Ecoface Industry Srl rientra nella fattispecie di modifica non sostanziale e che pertanto non deve essere assoggettato alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- **S.R.R. ATO N.4** Agrigento che , con nota prot. n. 6312 del 30/12/2025, acquisita al prot./DRAR n. 52157 del 30/12/2025, rileva che il progetto non risulta in contrasto con le previsioni della pianificazione di cui al Piano d'Ambito vignete nelò territorio della SRR ATO a Agrigento Provincia Est;
- **IRSAP** Ufficio di Agrigento che con nota prot/DRAR 4065 del 03/02/2026 rilascia parere favorevole con condizioni e prescrizioni relativamente alle sole modifiche proposte in progetto;
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** di Agrigento: parere favorevole con condizioni prot. n. 4300 del 25/03/2026 pratica n. 13105 acquisito al prot/DRAR n. 13583 del 30/03/2026;
- **A.I.C.A.** prot. n. 20393 del 01/04/2026 con il quale il suddette Ente rilascia parere preventivo favorevole di copmpetenza al progetto, rimandando alla valutazione del Comune di Competenza per il rilascio del provvedimento Autorizzativo;
- **ASP-SIAV di Agrigento**, prot. **69686** del 21/04/2026 con il quale il predetto Ente rilascia parere favorevole sotto l'aspetto igienico sanitario;
- **Comune di Agrigento**, prot. 30663 del 29/04/2026 con il quale il predetto Ente rilascia parere favorevole in relazione agli scarichi di acque reflue civili recapitanti in pubblica fognatura, nonché al sistema di gestione e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- **ARTA Dipartimento Territorio e Ambiente Servizio 1**, prot. n. 42760 del 05/06/2026, assunta al prot./DRAR n.23124 del 05/06/2026, con il quale il predetto Ente rilascia parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

che **<u>non sono pervenuti</u>**, malgrado i termini perentori indicati nel corso del procedimento, i seguenti pareri:
- Libero Consorzio Comunale di Agrigento;

Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs. 159.2011, e ss.mm.ii.;

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;

Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,0le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159.11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo

autorizzativo, concessorio o abilitativo;

Visto il modello D del 07/01/2025, allegato alla nota prot. n. 51906 del **24/12/2025**, con cui l'Amm.re Unico della società Ecoface Industry srl comunica alla Prefettura di Agrigento l'interesse a permanere nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa;

Accertato che alla data odierna, la società Ecoface Industry srl risulta iscritta nell'elenco della c.d. "**white list**" della Prefettura di Agrigento, consultabile sul sito della Prefettura medesima, con scadenza al 21/01/2027;

Vista la ricevuta del pagamento della **tassa di concessione governativa** (art. 6 della l.r. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii.) pari ad € 180,76;

Visto il **Patto di integrità** acquisito agli atti di questo Assessorato, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente;

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152.06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

ART. 1

La società Ecoface Industry Srl, con sede legale a Campobello di Licata (AG), in via Vittorio Emanuele n.135 ed impianto sito nell'area industriale ASI Aragona-Favara , autorizzata con DDS n.150 del 25/02/2019 e successivo DDG n. 639 del 27/06/2023, all'esercizio di un impianto di selezione , recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi al fine di svolgere le operazioni R3, R12 ed R13 *di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs.152/2006*, è autorizzata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 12/2006 e ss.mm.ii., alla realizzazione della modifica sostanziale di cui al progetto allegato all'istanza prot/DRAR n.6682 del 05/02/2024 e ss.mm.ii. consistente in:

1. integrazione di un aspiratore del film leggero in plastica, utile a recuperare maggiore quantità di materiale filmoso, nonché a migliorare la qualità delle operazioni di selezione;

2. ampliamento delle aree di stoccaggio, mediante annessione di una nuova particella, limitrofa a quella sede dell'impianto e ricadente nel territorio del Comune di Agrigento al Fg. n. 195, p.lla n. 827, senza aumento delle quantità di stoccaggio in contemporanea già autorizzate con il DDS. n.150 del 25/02/2019 così come modificato dal DDG n.639 del 27/06/2023;

3. inserimento di una seconda pesa a ponte modulare 14x3, marca Soc.Cop.Bilanciai mod. SPB/M SB installata in prossimità dell'accesso al nuovo lotto dalla SP 15C;

Art.2

La modifica di cui all'art.1, così come valutato dalla CTS n.815/2025, *non determina incrementi di capacità* annua*, non modifica le operazioni autorizzate, non introduce nuove tipologie di rifiuto e non comporta nuovi impatti sull'ambiente, l'installazione dell'aspiratore della frazione leggera rappresenta un miglioramento gestionale in quanto consente un incremento del film plastico ed una riduzione degli scarti, con effetti ambientali positivi ed una migliore rispondenza agli standard consortili, che l'impianto del layout di stoccaggio, senza aumento delle quantità istantanee autorizzate, determina un minor rischio di congestione dei mezzi, un miglioramento delle condizioni di sicurezza ed una riduzione delle possibili interferenze operative*, e, contemplando l'annessione di una nuova particella e pertanto l'aumento delle superfici totali di impianto, si configura, ai sensi del DDG 180 del 14/02/2024, come modifica sostanziale;

Art.3

L'art.3 del DDS n.150 del 25/02/2019 che riporta i rifiuti pericolosi e non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto e le relative operazioni cui sono sottoposti, è così modificato:

EER	Descrizione	Operazioni		
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	**R3**	**R12**	**R13**
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	**R3**		**R13**
15 01 02	Imballaggi di plastica	**R3**	**R12**	**R13**
15 01 04	Imballaggi metallici		**R12**	**R13**
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	**R3**		**R13**
15 01 06	Imballaggi in materiali misti		**R12**	**R13**
15 01 07	Imballaggi in vetro		**R12**	**R13**
17 02 02	vetro		**R12**	**R13**
17 02 03	plastica	**R3**	**R12**	**R13**
17 04 05	Ferro e acciaio		**R12**	**R13**

19 12 01	Carta e cartone	**R3**		**R13**
19 12 02	Metalli ferrosi		**R12**	**R13**
19 12 03	Metalli non ferrosi		**R12**	**R13**
19 12 04	Plastica e gomma	**R3**	**R12**	**R13**
19 12 05	Vetro		**R12**	**R13**
19 12 10	Rifiuti combustibili (CDR:combustibile derivato da rifiuti)		**R12**	**R13**
20 01 01	Carta e cartone	**R3**		**R13**
20 01 02	Vetro		**R12**	**R13**
20 01 39	Plastica	**R3**	**R12**	**R13**
20 01 40	Metalli		**R12**	**R13**

Il rifiuto con codice EER 19 12 12 viene prodotto in impianto dal trattamento meccanico dei rifiuti.

Art.4

L'applicazione delle modifiche di cui all'art.1 determina la modifica del lay-out di impianto, così come descritto e rappresentato nella relazione tecnica di riscontro e nella planimetria denominata "*TAV R4 Planimetria in ampliamento con aree di stoccaggio – rev 3 - maggio 2026*", allegate alla nota integrativa prot/DRAR n. 19689 del 11/05/2026 trasmessa dalla ditta Ecoface Industry Srl.

In particolare l'area di stoccaggio, nella nuova configurazione di cui alle modifiche dell'art.1 del presente provvedimento, così come attestato nella relazione tecnica di riscontro di cui alla nota prot./DRAR n.19689 del 11/05/2026, è suddivisa in:

TSB- area di stoccaggio di rifiuti in baia all'aperto*, destinata alla conservazione temporanea di rifiuti. Nello specifico alcune baie sono riservate ai rifiuti in attesa di lavorazione e selezione all'interno del capannone, mentre le restanti ospiteranno i rifiuti già lavorati in attesa di spedizione finale presso altri impianti autorizzati. Lo stoccaggio avviene in baie in batteria. L'area di stoccaggio all'aperto in baie è suddivisa in quattro sezioni, ciascuna con specifiche caratteristiche come di seguito descritto:*

• TSB - A: Area di stoccaggio situata a nord del fabbricato, con una superficie complessiva netta di 504,00 m². L'area è costituita da baie in batteria, ognuna delle quali è destinata a ospitare temporaneamente balle di rifiuti pressati di categoria omogenea già selezionati.

• TSB - B: Area di stoccaggio situata a est del fabbricato, con una superficie complessiva di 600,81 m². Anche questa zona è costituita da baie in batteria, ognuna destinata a ospitare temporaneamente balle di rifiuti pressati di categoria omogenea già selezionati.

• TSB - C: Area di stoccaggio situata a sud del fabbricato, con una superficie complessiva di 877,15 m². È composta da baie in batteria, alcune delle quali ospiteranno temporaneamente balle di rifiuti pressati di categoria omogenea o rifiuti sfusi e/o in balle in ingresso nell'impianto destinati alla lavorazione successiva, altre destinate ad ospitare temporaneamente balle di rifiuti pressati di categoria omogenea già lavorati in attesa di spedizione finale presso altri impianti autorizzati.

• TSB - D: Area di stoccaggio situata a sud del fabbricato, sulla particella di terreno 827, con una superficie complessiva di 756,00 m². Questa zona è anch'essa composta da baie in batteria, ognuna destinata a ospitare temporaneamente balle di rifiuti pressati di categoria omogenea già lavorati in attesa di spedizione presso altri impianti autorizzati.

TSB- area di stoccaggio di rifiuti in baia al chiuso*, all'interno del capannone è individuata un area di stoccaggio al chiuso identificata nell'elaborato grafico denominato "TAV.R4 Planimetria in ampliamento con aree di stoccaggio – rev.2 - maggio 2026", come "AREA 1", delle dimensioni di ml 10,00x4,90 ed altezza di ml 2,30, destinata al deposito temporaneo dei rifiuti in ingresso al processo di selezione, costituendo la zona di raccordo tra le baie esterne di conferimento e la linea di trattamento interna; il materiale depositato in forma temporanea, senza operazioni di trasformazione, lavorazione, riduzione volumetrica, taglio o frammentazione, è costituito, come nel dettaglio indicato al successivo art.5, da rifiuti provenienti da raccolta differenziata urbana, prevalentemente frazioni di plastica e metalli;*

TSA- area di stoccaggio di rifiuti all'aperto*, costituita da un area a cielo aperto, suddivisa nelle due seguenti aree:*

*- area **TSA-1**, ubicata a Sud, in prossimità dell'accesso al lotto dalla strada SP 15C, destinata sia alla manovra dei mezzi sia allo stoccaggio temporaneo di rifiuti in cassoni scarrabili metallici, identificati dalle sigle "E1,E2,...E10", di volumetria massima di mc 33, contenenti i rifiuti indicati nel successivo art.5, provenienti dalla linea di selezione o conferiti dall'esterno e, una volta riempiti, avviati a impianti autorizzati per le successive operazioni;*

*- area **TSA-2**, più interna al lotto, in cui è collocato un solo scarrabile metallico, identificato dalla sigla "C9", di volumetria non superiore a 33 mc, adibito al deposito temporaneo di rifiuti metallici sfusi provenienti dalla linea di selezione o conferiti dall'esterno; anche in questo caso, una volta riempito, il contenitore è avviato a impianti autorizzati per le successive operazioni;*

L'eventuale produzione di MPS ottenuta dal recupero della carta e del cartone, lo stoccaggio dell'EoW ottenuto saranno depositati in scarrabili coperti.

Art.5

Dalla lettura congiunta degli elaborati prodotti dalla ditta Ecoface Industru Srl, nello specifico costituiti dalla relazione "TAV.R4 Planimetria in ampliamento con aree di stoccaggio – rev.3 – maggio 2026" ed in ultimo dalla tabella inserita nella Relazione di riscontro, allegata alla nota prot./DRAR n. 19689 del 11/05/2026 , la nuova distribuzione delle aree di stoccaggio, le corrispondenti superfici ed i rispettivi quantitativi sono quelli indicati nelle successive tabelle:

	Area	Codice EER	rif	Tipologia contenuto	Modalità di stoccag.	n. balle impilate vert.	Altezza max (ml)	Sup. (mq)	Vol.(mc)	Peso specifico (kg/mc)	Q.tà massima stoccata (kg)
TSB-A	Baia A1	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
	Baia A2	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
	Baia A3	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
	Baia A4	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
TSB-B	Baia B1	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
	Baia B2	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
	Baia B3	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
	Baia B4	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
	Baia B5	19.12.02	12	Metalli ferrosi	balle	3	3,30	69,25	228,53	800	182.820,00
		19.12.03	13	Metalli non ferrosi	balle						
	Baia B6	19.12.02	12	Metalli ferrosi	balle	3	3,30	27,56	90,95	800	72.758,00
		19.12.03	13	Metalli non ferrosi	balle						
TSB-C	Baia C1	15.01.02	3	Imballaggi in plastica	balle	3	3,30	114	376,20	325	122.265,00
		15.01.06	6	Imballaggi in materiali misti							
		19.12.04	14	Plastica e gomma							
		20.01.39	20	Plastica							
	Baia C2	15.01.02	3	Imballaggi in plastica	balle	3	3,30	115,60	381,48	325	123.981,00
		15.01.06	6	Imballaggi in materiali misti							
		19.12.04	14	Plastica e gomma							
		20.01.39	20	Plastica							
	Baia C3	15.01.02	3	Imballaggi in plastica	sciolti	-	3,50	128	448,00	325	145.600,00
		15.01.06	6	Imballaggi in materiali misti							
		19.12.04	14	Plastica e gomma							
		20.01.39	20	Plastica							
	Baia C4	19.12.12	17	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti; diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	balle	3	3,30	126	415,80	500	207.900,00
	Baia C5				balle	3	3,30	72,35	238,76	500	119.378,00
	Baia C6				balle	3	3,30	126,20	416,46	500	208.230,00
	Baia C7				balle	3	3,30	130,50	430,65	500	215.330,00
	Baia C8	19.12.02	12	Metalli ferrosi	balle	3	3,30	64,50	212,85	800	170.280,00
		19.12.03	13	Metalli non ferrosi							
TSB-D	Baia D1	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
		15.01.02	3	Imballaggi in plastica							
	Baia D2	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
		15.01.02	3	Imballaggi in plastica							
	Baia D3	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
		15.01.02	3	Imballaggi in plastica							
	Baia D4	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
		15.01.02	3	Imballaggi in plastica							
	Baia D5	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
		15.01.02	3	Imballaggi in plastica							
	Baia D6	19.12.04	14	Plastica e gomma	balle	3	3,30	126	415,80	325	135.135,00
		15.01.02	3	Imballaggi in plastica							

Sommano kg	**3.460.426,90**

Tabella stoccaggio aree TSB all'aperto

	Area	EER	Rif.	Tipologia contenuto	Modalità di stoccag.	Altezza max (ml	Sup. (mq)	Vol. (mc)	Peso specifico (kg/mc)	Q.tà massima stoccata (kg)
TSB	Area 1	15.01.02	3	Plastica	sfuso	2,40	49,00	37,56	50	1.878,30
		15.01.06	6	Imballaggi in materiali misti						
		19.12.04	14	Plastica e gomma						
		20.01.39	20	plastica						

Tabella stoccaggio area TSB al chiuso

		Scarrabili esterni							
			Codice EER	Rif.	Tipologia contenuto	Modalità di stoccag.	mc	Peso specifico (kg/mc)	Q.tà massima stoccata (kg)
TSA	TSA-1	Scarrab. E1	17.04.05	10	Ferro e acciaio	sfuso	33		
		Scarrab. E2	19.12.10	16	Rifiuti Combustibili (CDR)	sfuso	33	550	18.150,00
		Scarrab. E3	20.01.40	21	Metalli	sfuso	33		
		Scarrab. E4	15.01.04	4	Imballaggi metallici	sfuso	33		
		Scarrab. E5	17.02.03	9	Plastica	sfuso	33	800	26.400,00
		Scarrab. E6	15.01.01	2	Imballaggi di carta e cartone	sfuso	33	700	23.100,00
			20.01.01	18	Carta e cartone	sfuso			
			15.01.05	5	Imballaggi compositi	sfuso			
		Scarrab. E7	02.01.04	1	Rifiuti plastici	sfuso	33	800	26.400,00
		Scarrab. E8	15.01.06	6	Imballaggi di materiali misti	sfuso	33	650	21.450,00
		Scarrab. E9	17.02.02	8	Vetro	sfuso	33		
			19.12.05	15	Vetro	sfuso			
			20.01.02	19	Vetro	sfuso			
			15.01.07	7	Imballaggi in vetro	sfuso			
		Scarrab. E10	19.12.01	11	Carta e cartone	sfuso	33	700	23.100,00
	TSA-2	Scarrabile C9			Scarti metallici	sfuso	33	800	26.400,00

Tabella stoccaggio area TSA

Art.6

Il presente decreto non modifica la data di scadenza che pertanto rimane fissata al **25/02/2029**, ne i quantitativi annui e le operazioni autorizzate che restano fissati in:

- potenzialità annua autorizzata di rifiuti da sottoporre alle operazioni R12 ed R13: 33.000 tonn/anno;
- potenzialità massima annua per l'operazione R3: 2.000 tonn/anno;

mentre la potenzialità massima giornaliera e la capacità massima di stoccaggio sono così modificate:

- quantità di trattamento giornaliera dei rifiuti : **200 tonn**;
- capacità istantanea di stoccaggio massimo autorizzato: **3.800 tonn**;

e per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto restano validi i contenuti e le prescrizioni del D.D.S. n.150 del 25/02/2019 e ss.mm.ii.;

Art.7

Entro 30 giorni dalla data di avvio dell'impianto nella sua nuova configurazione, la ditta dovrà produrre a questo ufficio formale comunicazione di fine lavori corredata da perizia giurata a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato con il presente provvedimento, completa di documentazione fotografica;

Art.8

Entro 30 giorni dalla data di avvio dell'impianto nella sua nuova configurazione, la ditta dovrà produrre a questo ufficio le garanzie fidejussorie aggiornate, adeguate sia ai nuovi quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento, sia al vigente indice ISTAT. Le suddette garanzie dovranno essere corredate da apposito schema di calcolo giustificativo dell'importo redatto in conformità alle disposizioni di cui alla O.C. n.2196/2003;

Art.9

Modalità di stoccaggio dei rifiuti in aree esterne

Nell'ambito delle operazioni autorizzate di gestione rifiuti (R13, R12 ed R3), i rifiuti non pericolosi ammessi in impianto, caratterizzati da natura secca, solida e purché classificati nei formulari di identificazione come "***solidi non***

pulverulenti", potranno essere stoccati in aree esterne, *anche in assenza di copertura*, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Requisiti delle aree di stoccaggio

Tutte le aree esterne destinate allo stoccaggio ed al transito dei mezzi dovranno:
- essere dotate di superficie impermeabile, continua e liscia, realizzata in pavimentazione industriale in calcestruzzo oppure conglomerato bituminoso (asfalto) o comunque mediante sistemi che ne garantiscano la perfetta tenuta escludendo ogni possibilità di infiltrazione nel sottosuolo delle acque di dilavamento;
- essere prive di superfici in materiale sciolto (es. stabilizzato, ghiaia, terreno naturale o misto granulare) che possano determinare l'insorgenza di polveri durante le operazioni di transito dei mezzi e di stoccaggio dei rifiuti;

- Gestione delle acque meteoriche

Le aree esterne di stoccaggio e le aree di transito e manovra dei mezzi adibiti alle operazioni di carico/scarico, dovranno essere dotate di idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, collegato ad un sistema di trattamento delle acque di dilavamento dimensionato secondo la normativa vigente, tale da escludere ogni possibilità di immissione nel corpo recettore finale delle acque meteoriche non trattate provenienti dal dilavamento delle aree di stoccaggio e dei piazzali, garantendo che lo scarico finale nel corpo recettore avvenga nel rispetto dei limiti e delle caratteristiche qualitative previste dalla legge. Dovrà inoltre essere garantita la programmazione e l'esecuzione di periodici interventi di manutenzione e pulizia dei piazzali e delle caditoie, al fine di assicurarne l'efficienza e prevenire fenomeni di contaminazione ambientale.

- Prevenzione della dispersione eolica

Il Gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie a:
- evitare il rischio di dispersione eolica, il rilascio di frazioni fini o pulvirulente al di fuori del perimetro dell'impianto;
- prevenire fenomeni di trasporto eolico dei materiali stoccati.

A tal fine dovranno essere mette in atto le successive misure relative a "*sistemi di contenimento*" e dovrà, inoltre, essere realizzata e mantenuta lungo tutto il perimetro dell'impianto una idonea barriera arborea, con funzione di mitigazione e contenimento della dispersione di polveri e frazioni leggere.

- Modalità di stoccaggio consentite

È consentito lo stoccaggio dei rifiuti nelle seguenti forme:
a) In balle adeguatamente pressate, impilate e stabilizzate e tali che l'impilamento garantisca stabilità e sicurezza;
b) In cumuli o comunque in materiale sciolto ***limitatamente alla sola baia C3*** *e con le prescrizioni di seguito indicate*;
c) In cassoni scarrabili;

- Sistemi di contenimento

Gli stoccaggi in balle dovranno essere collocati all'interno di baie di contenimento, aventi le seguenti caratteristiche:
- realizzate in materiale solido (es. calcestruzzo, blocchi in pietra squadrata, in cls, etc) conformi ad eventuali specifiche di resistenza al fuoco;
- delimitate su almeno due lati;
- aventi altezza pari ad almeno 1 metro superiore all'altezza massima delle balle impilate;

Lo stoccaggio del materiale plastico sfuso nella baia C3 dovrà avvenire con le stesse modalità sopra indicate, garantendo un'altezza dei muri di contenimento della baia di almeno 1 metro superiore all'altezza massima dei cumuli stoccati ed un sistema di copertura realizzato, come proposto dalla ditta, con rete metallica recante le caratteristiche riportate nella scheda tecnica allegata alla nota prot./DRAR n. 19689 del 11/05/2026+ (rete zincata mm3 maglia 5x5 cm);

Gli stoccaggi nei cassoni scarrabili, privi di copertura, dovranno mantenere un franco libero di almeno 0,3 m dal bordo superiore;

- Prescrizioni specifiche per carta e cartone

Gli stoccaggi dei rifiuti di carta e cartone e dell'eventuale MPS da essi recuperata dovranno essere:
- effettuati in aree dotate di sistemi di copertura, anche mobili;
- gestiti in modo da evitare l'imbibizione da acque meteoriche e/o il deterioramento qualitativo del materiale.

Qualora in esito ai controlli periodici da parte degli enti di controllo, venisse riscontrato che le misure adottate non garantiscono un efficace contenimento della dispersione eolica di frazioni fini o pulverulenti al <u>di fuori del perimetro dell'impianto</u>, la ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure (es. reti antivento, barriere fisiche, coperture mobili, sistemi di bagnatura, etc) atte a garantire la protezione dei rifiuti dall'azione del vento e la dispersione di loro frazioni al di fuori del perimetro dell'impianto;

Fermo restando quanto prescritto dal parere dei Vigili del Fuoco in merito agli stoccaggi, con particolare riferimento alle misure di prevenzione incendi, alle distanze di sicurezza, alle altezze di impilamento e ad ogni altra prescrizione eventualmente impartita nel parere favorevole al progetto di cui al prot/VVF 4300 del 25/03/2026.

Art.10

Atteso, come dichiarato dalla ditta negli elaborati che fanno parte integrante del presente provvedimento ed in particolare nella relazione tecnica di riscontro trasmessa con nota prot/DRAR n.19689 del 11/05/2026, che tutti i rifiuti introitati e trattati in impianto sono classificati nei formulari di identificazione come "*solido non pulverulento*", che il ciclo di lavorazione in impianto non prevede, nelle aree esterne di stoccaggio, lavorazioni di frantumazione,

macinazione o vagliatura meccanica di materiali, che tutte le aree interne all'impianto, sia di stoccaggio che di movimentazione e transito dei mezzi presentano pavimentazioni idonee ad evitare il sollevamento di polveri, mediante l'impiego di superfici continue e lisce, quali pavimentazioni industriali in cls o pavimentazioni in conglomerato bituminoso senza, pertanto utilizzare, per gli strati superficiali, materiali incoerenti quali misto granulometrico o superfici analoghe suscettibili di generare emissioni diffuse di polveri, sono annullate le seguenti prescrizioni di cui all'art.4 del DDS n.150/2019: n.8,17,21,45,46,47,52,53 e 54.
Restano ferme le prescrizioni di cui all'art.9 del presente provvedimento, nonché quelle impartite dall'Assessorato Territorio e Ambiente con il parere sulle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del d.lgs. 152/06, reso con nota prot. n. 4276 del 05/06/2026;

Art.11

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente, deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
I pareri endoprocedimentali resi ai fini del rilascio del presente titolo abilitativo e le relative prescrizioni sono da considerarsi acquisite nel presente provvedimento ed integrate dai seguenti limiti e prescrizioni:
1. L'impianto è finalizzato alla messa in riserva, alle operazioni di selezione, cernita e compattazione di rifiuti non pericolosi, al fine del recupero per essere avviati al riutilizzo ed alla commercializzazione ed alla selezione, raccolta e compattazione di rifiuti da destinare in altri impianti per il recupero finale;
2. I rifiuti prodotti in impianto a seguito di trattamento (codice EER 19 12 12), sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento presso altri impianti, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di deposito temporaneo, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
-con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
-quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
Diversamente, i rifiuti conferiti in ingresso all'impianto e sottoposti ad operazioni di recupero, che mantengono il medesimo codice EER di origine, sono da considerarsi rifiuti ***in gestione*** e non prodotti dal gestore e pertanto il loro stoccaggio può configurarsi come "***messa in riserva***" (R13) nell'ambito dell'attività di gestione autorizzata e non come deposito temporaneo ai sensi della normativa vigente.
Ne consegue che tali rifiuti non sono soggetti alle condizioni previste per il deposito temporaneo, quali i limiti temporali o quantitativi e, pertanto, il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti in impianto non potrà essere superiore a 12 mesi.
3. Dalle operazioni di recupero (R3) dei rifiuti dovranno risultare, mediante le fasi specifiche dell'impianto, materie prime secondarie, conformi alle specifiche di cui al D.M. n.188 del 22/09/2020 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*";
4. L'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii;
5. La gestione dell'impianto deve rispettare la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
6. L'impianto deve essere sempre tenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del Decreto e delle norme di conduzione dell'Impianto previste nel Progetto;
7. Le acque di lavaggio, le acque derivanti da eventuali spandimenti o da eventuali operazioni di estinzione degli incendi devono essere convogliate ed opportunamente smaltite ai sensi della normativa vigente;
8. Le acque dei tetti dovranno essere gestite separatamente da quelle di prima pioggia, ovvero impiegate a fini antincendio e/o irrigui;
9. I rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo;
10. I rifiuti destinati al recupero devono essere stoccati separatamente da quelli destinati allo smaltimento. Tutte le aree di gestione devono essere identificate da apposita segnaletica con l'indicazione delle attività ivi svolte (R13, R12 o R3) e dei Codici EER;
11. I rifiuti devono essere stoccati all'interno di aree confinate provviste di cartellonistica; i rifiuti in ingresso ed i materiali recuperati in uscita dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri;
12. Il gestore è onerato di adottare, in fase di ricezione, movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, tutte le misure gestionali atte a limitare le emissioni diffuse di polveri nel rispetto della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 e delle pertinenti prescrizioni contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 ess.mm.ii.;
13. Tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente; in particolar modo dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere favorevole reso dal Comando dei VVF di Agrigento con prot. n.4300 del 25/03/2026 al quale si rimanda per i contenuti;
14. Prima dell'inizio delle attività, l'area oggetto di ampliamento dovrà, lungo i confini con le pubbliche vie e/o con altra proprietà, presentare la realizzazione di una barriera arborea;
15. La società deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R. 3/2000;

16. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, di natura diversa dai rifiuti di provenienza da R.S.U., effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
17. La società, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
18. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
19. Il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
20. Deve essere predisposto un Piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali ed alla salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
21. La valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008 dovrà essere mantenuta aggiornata con l'evolversi della normativa di settore e l'evoluzione del sito;
22. Per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
23. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.
24. Deve essere garantito il rispetto della legge n. 447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore e, ad inizio delle attività, nella nuova configurazione così come autorizzata dal presente provvedimento, dovrà essere redatta una perizia fonometrica attestante i valori delle emissioni acustiche;
25. La ditta è tenuta a redigere e trasmettere, il **Piano di Monitoraggio e Controllo** delle emissioni ambientali aggiornato alla realizzazione delle modifiche oggetto del presente provvedimento , recante le modalità, la frequenza, le metodologie analitiche e i punti di campionamento previsti.

Il Piano dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione e formale approvazione da parte di ARPA, che potrà richiedere eventuali integrazioni o modifiche. L'avvio delle attività è subordinato all'acquisizione dell'approvazione del suddetto Piano.

Art.12

La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti. La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

Art.13

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti o Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente e in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore e odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, etc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.14

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso e in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti attraverso la piattaforma **O.R.So**..

Art.15

Considerato che, a seguito della sopravvenuta disposizione normativa introdotta dal Decreto-Legge 77/2021, che ha apportato rilevanti modifiche all'articolo 184-ter del D.lgs 152/2006, la disciplina dell'End of Waste risulta significativamente innovata.

Rilevato che la ditta risulta autorizzata con decreto n. 150/2019, antecedente alla predetta modifica normativa, allo svolgimento di operazioni di recupero R3 sui materiali plastici.
Considerato che, in assenza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 del citato articolo 184-ter, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 di cui al D.lgs 152/2006 devono essere rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Direttiva 2008/98/CE, nonché sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, ***previo parere obbligatorio e vincolante dell'ARPA*** territorialmente competente.
Tale parere, salvo il caso in cui, nelle more, intervengano specifiche disposizioni normative recanti criteri end of west applicabili ai rifiuti plastici, dovrà essere acquisito nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione la cui istanza dovrà pervenire 180 giorni prima della scadenza della vigente autorizzazione.

Art.16

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il DPR 151/2011;

Art.17

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.18

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.
Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

Art. 19

La Città Metropolitana di Agrigento effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art. 9 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del D.Lgs. 152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

Art. 20

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.
La pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Aragona (AG), Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, A.R.P.A. Genio Civile di Agrigento, Sicilia, ASP SIAV Palermo, Prefettura di Agrigento, IRSAP di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, Comando Provinciale dei V.V.F. di Agrigento.
Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Il Funzionario
(*ing. Salvatore Argento*)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93

Il Dirigente del Servizio
(*ing. Francesco Arini*)

FRANCESCO
ARINI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
09.06.2026
14:53:19
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
(dott. Arturo Vallone)

DIRIGENTE
ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
11.06.2026
17:40:34
GMT+02:00